



**Fossati Massimiliano**

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a  
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

## Vendere merci in Gran Bretagna dal 2021

Il 1.01.2021 termina il periodo di transizione con l'Unione Europea e il Regno Unito gestirà un confine esterno come nazione sovrana. Ciò significa che saranno effettuati controlli sulla circolazione delle merci tra la Gran Bretagna e UE. Per concedere all'industria tempo extra per prendere le disposizioni necessarie, il governo del Regno Unito ha deciso di introdurre i nuovi controlli alle frontiere in 3 fasi (gennaio, aprile e luglio 2021), fino al 1.07.2021 in modo da poter stipulare i necessari accordi. Sarà necessario possedere un numero EORI per l'effettuazione delle operazioni doganali.

### FASE 1 GENNAIO 2021

Il **regime doganale di esportazione** sarà obbligatorio per i beni unionali che escono dal territorio doganale dell'UE. Il venditore in qualità di esportatore dovrà essere in possesso di un **codice EORI**, da indicare nella **casella 2 del DAU**.

- In primo luogo, l'esportatore **presenterà i beni** e una **dichiarazione di pre-partenza** (dichiarazione doganale, dichiarazione di riesportazione, dichiarazione sommaria di uscita) presso **l'ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilito**, ovvero dove i beni sono imballati o caricati per l'esportazione (ufficio doganale di esportazione).
- Successivamente i beni saranno presentati all'**ufficio doganale di uscita**, che può esaminare i beni presentati sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio doganale di esportazione e vigilerà sulla loro uscita materiale dal territorio doganale UE.
- I beni saranno non imponibili ai fini Iva, poichè spediti o trasportati verso una destinazione al di fuori dell'Unione.
- Il fornitore dei beni esportati deve essere in grado di provare che i beni hanno lasciato l'Unione. A tale riguardo gli Stati membri generalmente si basano sulla certificazione di uscita consegnata all'esportatore dall'ufficio doganale di esportazione.

- Se i beni rientrano nell'elenco delle **merci "controlled"** (elencati nell'Allegato C al Border Operating Model October 2020) o **prodotti soggetti ad accisa**, come alcool e prodotti del tabacco, dovrà essere presentata la **dichiarazione doganale completa**; diversamente, per **merci "non-controlled"**, gli acquirenti dovranno verificare come deve essere calcolata e pagata l'iva sui beni importati; avranno successivamente **fino a 6 mesi** per completare la dichiarazione doganale. Le tariffe doganali saranno pagate, quando dovute, sui beni assoggettati, il pagamento potrà essere differito fino a quando non sarà conclusa la dichiarazione doganale.
- I commercianti di **animali vivi o piante e prodotti vegetali ad alta priorità** devono essere preparati per la presentazione di **documentazione aggiuntiva** e controlli effettuati nel punto di destinazione.

- Non occorre inviare:
  - dichiarazioni di Safety and Security;
  - dichiarazioni doganali complete al punto di importazione, se si sta importando un bene "non controlled" e si decide di ritardare la dichiarazione fino a 6 mesi.

### FASE 2 APRILE 2021

- I commercianti di tutti i prodotti di **origine animale** (POAO - products of animal origin), quali, per esempio, carne, miele, latte o uova e tutte le **piante e prodotti vegetali regolamentati**, dovranno presentare la **pre-notifica e la documentazione sanitaria pertinente**.
- Ogni controllo fisico continuerà a essere effettuato **al punto di destinazione fino a luglio 2021**.

### FASE 3 LUGLIO 2021

- **Dal 1.07.2021** i commercianti che spostano qualsiasi tipologia di merce (controllata o non controllata) dovranno effettuare:
  - una **dichiarazione doganale completa al punto di importazione**;
  - **pagare le relative tariffe doganali** senza alcuna possibilità di ritardo.
- Saranno richieste **dichiarazioni Safety and Security complete**, mentre per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari (SPS), queste devono arrivare a un punto di ingresso stabilito con un BCP (Border Control Post) appropriato, con aumento dei controlli fisici e del prelievo di campioni. Controlli SPS per animali, piante e loro prodotti si svolgeranno presso un BCP inglese.
- Il GVMS (Goods Vehicle Movement Service) sarà attivo per tutte le importazioni, esportazioni e movimenti di transito nelle località di frontiera che hanno scelto per introdurlo.